



 **ARPAL Umbria**

Servizio - **Offerta Integrata delle misure di Apprendimento**

via Palermo n. 86/A

06124 Perugia

**SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEJUSSORIA**

**(adottato con D.D. ARPAL Umbria n. 193 del 14/03/2019)**

**Premesso che**

1. Arpal Umbria ha approvato con atto n. …………. del ……………… l’ammissione al beneficio per il soggetto (a)…………………………………………………………………………codice di identificazione…………………… progetto dal titolo………………………………………………… che comporta l’erogazione di un contributo complessivo pari ad €…………………………………………………… a favore del soggetto beneficiario;

| **Nome e Cognome**  | **Data di nascita** | **Luogo di nascita** | **Codice fiscale** | **Data di emissione e decorrenza della garanzia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

**Oppure nel caso di Ente o Società**

| **Ragione o denominazione sociale**  | **Indirizzo Sede legale**  | **Legale rappresentate:**  | **Partita Iva**  | **Data di emissione e decorrenza della garanzia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nome cognome - luogo e data di nascita** |
|  |  |  |  |  |

1. L'importo del contributo viene erogato tramite accreditamento su conto corrente, subordinatamente all'invio ad Arpal dell'atto unilaterale d'impegno sottoscritto da parte del beneficiario, di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa e della comunicazione di avvio dell'attività finanziata. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di rilascio fino al termine di cui al successivo punto 4;
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 co.7 della Norma generale per l’ammissibilità della spesa di cui al DPR n.22 del 05/02/2018 “le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione”;
3. La Legge finanziaria 28 dicembre 2015, n. 208 al comma 802 (in vigore dal 1º gennaio 2016 ex co. 999), stabilisce che “alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall’Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è abrogato”;
4. Il Soggetto beneficiario (a) del contributo pertanto è tenuto a presentare a favore dell'Ente Responsabile garanzia fidejussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate;
5. Con le disposizioni di cui al punto 4.5.3 “Modalità di erogazione del finanziamento”- paragrafo 4.5 - del Manuale Generale delle Operazioni ad uso dei beneficiari, Attuatori e destinatari finali (GE.O) approvato dalla Regione Umbria con Determinazione Direttoriale n. 11343 del 18.11.2016 e s.m.i. e con quelle eventualmente definite in sede di avviso pubblico, provvedimento istitutivo o nelle successive procedure di attuazione dei progetti, sono previsti anticipi del finanziamento pubblico approvato, subordinato all’avvio del progetto;
6. L'importo da garantire a favore di Arpal Umbria e nell'interesse del soggetto beneficiario è di €……………….. (pari al … % del contributo totale concesso).

**Tutto ciò premesso**

La sottoscritta ……………………………………………………… (b), con sede legale in………………………………………, che nel seguito del presente atto sarà indicata per brevità…………………………………….. per mezzo dei sottoscritti signori nella loro rispettiva qualità di ………………………………… autorizzati con [[1]](#footnote-2)…………………………… dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del Soggetto beneficiario indicato in premessa ed a favore di Arpal Umbria, che di seguito sarà indicata per brevità Amministrazione, fino alla concorrenza di €………………………(diconsi euro ………………………………………………………) oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta Banca o Società di Assicurazione iscritta negli elenchi pubblicati periodicamente da parte dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private ed interesse collettivo - IVASS Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - www.lVASS.it, rappresentata come sopra:

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'Amministrazione, l'importo garantito con il presente atto, qualora il Soggetto beneficiario non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'amministrazione medesima, secondo quanto disposto dal par. 4.6 del Manuale Generale delle Operazioni ad uso dei beneficiari, Attuatori e destinatari finali (GE.O). L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti dalla data dell’erogazione del contributo sino alla data di restituzione secondo il disposto del par. 4.6 “Fasi procedurali per il recupero delle quote comunitarie e nazionali”;
2. s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, in ogni modo, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui peraltro, non potrà essere apposta alcuna eccezione, da parte della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (c) stessa, anche nell'eventualità d'opposizione proposta dal Soggetto beneficiario o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Soggetto beneficiario sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
3. accetta che nella richiesta di rimborso effettuata da Arpal Umbria venga specificato il numero di conto corrente, aperto presso la tesoreria regionale ed intestato ad Arpal Umbria , sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;
4. precisa che la garanzia fidejussoria deve avere efficacia fino a 24 mesi dalla data del rilascio con la previsione di proroghe semestrali automatiche - che il fideiussore si impegna a concedere - nel limite massimo di quattro semestri, salvo eventuali sospensioni. In caso di provvedimento di sospensione del progetto da parte dell’Amministrazione per gravi irregolarità la durata della garanzia verrà automaticamente prorogata per un ulteriore periodo pari alla durata della stessa sospensione.
5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Soggetto beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
6. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria s'intenderà tacitamente accettata dall’Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non sia comunicato alla………………………………… (c) che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida;
7. conferma l'inopponibiltà all'Amministrazione del mancato pagamento dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della garanzia fidejussoria.

.

1. Soggetto beneficiario del contributo;
2. Soggetto che presta la garanzia;
3. Banca, Società di Assicurazione iscritta negli elenchi pubblicati periodicamente da parte dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private ed interesse collettivo - IVASS Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - [**www.IVASS.it**](http://www.ISVAP.it/)
1. Indicare la fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto (o dei soggetti) che firmano per la Banca/Assicurazione (Statuto, Delibera del Consiglio di amministrazione, procura, ecc) allegando altresì una sua copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. [↑](#footnote-ref-2)